

Edizione
in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I *Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

.....

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Consiglio

83/184/CEE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 28 marzo 1983, che dà atto alla Commissione dell'esecuzione delle operazioni del Fondo di sviluppo dei paesi e territori d'oltremare (1° Fondo) per l'esercizio 1981** 1

83/185/CEE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 28 marzo 1983, che dà atto alla Commissione dell'esecuzione delle operazioni del Fondo europeo di sviluppo (1963) (2° FES) per l'esercizio 1981** 3

83/186/CEE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 28 marzo 1983, che dà atto alla Commissione dell'esecuzione delle operazioni del Fondo europeo di sviluppo (1969) (3° FES) per l'esercizio 1981** 5

83/187/CEE:

- ★ **Raccomandazione del Consiglio, del 28 marzo 1983, di dare atto alla Commissione dell'esecuzione delle operazioni del Fondo europeo di sviluppo (1975) (4° FES) per l'esercizio 1981** 6

(segue)

1

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

83/188/CEE:

- ★ **Raccomandazione del Consiglio, del 28 marzo 1983, di dare atto alla Commissione dell'esecuzione delle operazioni del Fondo europeo di sviluppo (1979) (5° FES) per l'esercizio 1981** 7

83/189/CEE:

- ★ **Direttiva del Consiglio, del 28 marzo 1983, che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche** 8

Commissione

83/190/CEE:

- ★ **Direttiva della Commissione, del 28 marzo 1983, che adegua al progresso tecnico la direttiva 78/764/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al sedile del conducente dei trattori agricoli o forestali a ruote** 13

83/191/CEE:

- ★ **Seconda direttiva della Commissione, del 30 marzo 1983, per l'adeguamento al progresso tecnico degli allegati II, III, IV e V della direttiva 76/768/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici** 25

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 28 marzo 1983

che dà atto alla Commissione dell'esecuzione delle operazioni del Fondo per lo sviluppo dei paesi e territori d'oltremare (1° Fondo) per l'esercizio 1981

(83/184/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la convenzione d'applicazione relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità, allegata al trattato,

visto il regolamento n. 5 che fissa le modalità relative ai richiami e al trasferimento dei contributi finanziari, al regime di bilancio e alla gestione delle risorse del Fondo per lo sviluppo dei paesi e territori d'oltremare ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 16,

visto il regolamento provvisorio n. 6 concernente la responsabilità degli ordinatori e dei contabili delle risorse del Fondo per lo sviluppo dei paesi e territori d'oltremare ⁽²⁾,

vista la decisione del Consiglio, del 30 maggio 1972, relativa al trasferimento ed all'utilizzazione dei residui del Fondo per lo sviluppo dei paesi e territori d'oltremare, istituito dalla convenzione di applicazione allegata al trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visti il conto di gestione e il bilancio concernenti le operazioni del Fondo per lo sviluppo dei paesi e territori d'oltremare (1° Fondo) chiusi al 31 dicembre 1981,

vista la relazione della Corte dei conti sull'esercizio 1981, corredata delle risposte della Commissione ⁽³⁾,

ricordando che, secondo le disposizioni applicabili all'esecuzione del Fondo per lo sviluppo dei paesi e territori d'oltremare (1° Fondo), soltanto il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, dà atto alla Commissione della gestione finanziaria del Fondo;

considerando che le operazioni del 1° Fondo si sono chiuse con il trasferimento, in applicazione della summenzionata decisione del Consiglio, del 30 maggio 1972, di un importo di 11 806 540,11 unità di conto europee al Fondo di sviluppo (1963) (2° FES);

considerando che l'esecuzione, da parte della Commissione, dell'insieme delle operazioni del 1° Fondo di sviluppo per l'esercizio 1981 è stata tale che è opportuno darle atto dell'esecuzione di dette operazioni,

DECIDE:

Articolo 1

Il Consiglio stabilisce come segue il conto di gestione del Fondo per lo sviluppo dei paesi e territori d'oltremare (1° Fondo) al 31 dicembre 1981:

⁽¹⁾ GU n. 33 del 31. 12. 1958, pag. 681/58.

⁽²⁾ GU n. 33 del 31. 12. 1958, pag. 686/58.

⁽³⁾ GU n. C 344 del 31. 12. 1982, pag. 1.

- per le entrate, nella somma di 569 443 459,89 unità di conto europee;
- per le spese (pagamenti), nella somma di 569 443 459,89 unità di conto europee.

paesi e territori d'oltremare (1° Fondo) per l'esercizio 1981.

Fatto a Bruxelles, addì 28 marzo 1983.

Articolo 2

Il Consiglio dà atto alla Commissione dell'esecuzione delle operazioni del Fondo per lo sviluppo dei

Per il Consiglio

Il Presidente

J. ERTL

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 28 marzo 1983

che dà atto alla Commissione dell'esecuzione delle operazioni del Fondo europeo di sviluppo (1963) (2° FES) per l'esercizio 1981

(83/185/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la convenzione di associazione tra la Comunità economica europea e gli Stati africani e malgascio associati a tale Comunità (1), firmata a Yaoundé il 20 luglio 1963,

vista la decisione 64/349/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1964, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea (2),

visto l'accordo interno relativo al finanziamento e alla gestione degli aiuti della Comunità (3), firmato a Yaoundé il 20 luglio 1963, in particolare l'articolo 17,

visto il regolamento finanziario del Fondo europeo di sviluppo istituito dall'accordo interno relativo al finanziamento e alla gestione degli aiuti della Comunità (4), in particolare gli articoli 7 e 8,

viste le decisioni del Consiglio, del 30 maggio 1972 e del 30 ottobre 1978, relative al trasferimento e all'utilizzazione dei residui del 1° e 2° FES,

visti il conto di gestione e il bilancio concernenti le operazioni del Fondo europeo di sviluppo (1963) (2° FES) chiusi al 31 dicembre 1981,

vista la relazione della Corte dei conti sull'esercizio 1981, corredata delle risposte della Commissione (5),

ricordando che, secondo le disposizioni applicabili all'esecuzione del Fondo europeo di sviluppo (1963) (2° FES), soltanto il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, dà atto alla Commissione della gestione finanziaria del Fondo;

considerando che le entrate relative all'esercizio 1981 risultano principalmente da contributi degli Stati membri che ammontano in totale a 730 000 000 di unità di conto europee e da entrate varie del Fondo;

considerando che, in applicazione della suddetta decisione del Consiglio del 30 maggio 1972, un importo di 11 806 540,11 unità di conto europee è stato trasferito a titolo di residui dal 1° FES al 2° FES;

considerando che, in applicazione delle summenzionate decisioni del 30 maggio 1972 e del 30 ottobre 1978, un importo di 8 076 615,11 unità di conto europee è stato trasferito a titolo di residui dal 1° e 2° FES al 3° FES;

considerando che un anticipo di 4 007 862,00 unità di conto europee è stato versato al Fondo europeo di sviluppo (1975) (4° FES);

considerando che l'esecuzione, da parte della Commissione, dell'insieme delle operazioni del Fondo europeo di sviluppo (1963) (2° FES) per l'esercizio 1981 è stata tale che è opportuno darle atto dell'esecuzione di dette operazioni,

DECIDE:

Articolo 1

Il Consiglio stabilisce come segue il conto di gestione del Fondo europeo di sviluppo (1963) (2° FES) al 31 dicembre 1981:

- per le entrate, nella somma di 733 815 079,04 unità di conto europee;
- per le spese (pagamenti), nella somma di 729 807 217,04 unità di conto europee.

(1) GU n. 93 dell' 11. 6. 1964, pag. 1431/64.

(2) GU n. 93 dell' 11. 6. 1964, pag. 1472/64.

(3) GU n. 93 dell' 11. 6. 1964, pag. 1493/64.

(4) GU n. 93 dell' 11. 6. 1964, pag. 1498/64.

(5) GU n. C 344 del 31. 12. 1982, pag. 1.

Articolo 2

Il Consiglio dà atto alla Commissione dell'esecuzione delle operazioni del Fondo europeo di sviluppo (1963) (2° FES) per l'esercizio 1981.

Fatto a Bruxelles, addì 28 marzo 1983.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. ERTL

DECISIONE DEL CONSIGLIO**del 28 marzo 1983****che dà atto alla Commissione dell'esecuzione delle operazioni del Fondo europeo di sviluppo (1969) (3° FES) per l'esercizio 1981**

(83/186/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la convenzione di associazione tra la Comunità economica europea e gli Stati africani e malgascio associati a tale Comunità (1), firmata a Yaoundé il 29 luglio 1969,

vista la decisione 70/549/CEE del Consiglio, del 29 settembre 1970, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea (2),

visto l'accordo interno relativo al finanziamento e alla gestione degli aiuti della Comunità (3), firmato a Yaoundé il 29 luglio 1969, in particolare l'articolo 22,

visto il regolamento finanziario del Fondo europeo di sviluppo (1969) istituito dall'accordo interno relativo al finanziamento e alla gestione degli aiuti della Comunità (4), in particolare gli articoli 7 e 8,

visti il conto di gestione e il bilancio concernenti le operazioni del Fondo europeo di sviluppo (1969) (3° FES), chiusi al 31 dicembre 1981,

viste le decisioni del Consiglio, del 30 maggio 1972 e del 30 ottobre 1978, relativi al trasferimento e all'utilizzazione dei residui del 1° e del 2° FES,

vista la relazione della Corte dei conti sull'esercizio 1981, corredata delle risposte della Commissione (5),

ricordando che, secondo le disposizioni applicabili all'esecuzione del Fondo europeo di sviluppo (1969) (3° FES), soltanto il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, dà atto alla Commissione della gestione finanziaria del Fondo;

considerando che le entrate relative all'esercizio 1981 sono state costituite da contributi degli Stati membri, che ammontano in totale a 905 000 000 di unità di conto europee, e da entrate varie del Fondo;

considerando che un anticipo di 66 772 482,81 unità di conto europee è stato versato al Fondo di sviluppo (1975) (4° FES);

considerando che, in applicazione delle decisioni del Consiglio del 30 maggio 1972 e del 30 ottobre 1978 precedentemente citate, un importo di 8 076 615,11 unità di conto europee è stato trasferito a titolo di residui dal 1° e dal 2° FES al 3° FES;

considerando che l'esecuzione da parte della Commissione dell'insieme delle operazioni del Fondo europeo di sviluppo (1969) (3° FES) per l'esercizio 1981 è stata tale che è opportuno darle atto dell'esecuzione di dette operazioni,

DECIDE:

Articolo 1

Il Consiglio stabilisce come segue il conto di gestione del Fondo europeo di sviluppo (1969) (3° FES) al 31 dicembre 1981:

- per le entrate, nella somma di 913 076 615,11 unità di conto europee;
- per le spese (pagamenti), nella somma di 841 767 002,29 unità di conto europee.

Articolo 2

Il Consiglio dà atto alla Commissione dell'esecuzione delle operazioni del Fondo europeo di sviluppo (1969) (3° FES) per l'esercizio 1981.

Fatto a Bruxelles, addì 28 marzo 1983.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

J. ERTL

(1) GU n. L 282 del 28. 12. 1970, pag. 2.

(2) GU n. L 282 del 28. 12. 1970, pag. 83.

(3) GU n. L 282 del 28. 12. 1970, pag. 47.

(4) GU n. L 31 dell'8. 2. 1971, pag. 1.

(5) GU n. C 344 del 31. 12. 1982, pag. 1.

RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO**del 28 marzo 1983****di dare atto alla Commissione dell'esecuzione delle operazioni del Fondo europeo di sviluppo (1975) (4° FES) per l'esercizio 1981**

(83/187/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 206 ter,

vista la convenzione ACP-CEE di Lomé ⁽¹⁾, firmata il 28 febbraio 1975,

vista la decisione 76/568/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1976, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea ⁽²⁾,

visto l'accordo interno relativo al finanziamento e alla gestione degli aiuti della Comunità ⁽³⁾, firmato l'11 luglio 1975, in particolare l'articolo 31, paragrafo 3,

visto il regolamento finanziario del 27 luglio 1976, applicabile al 4° Fondo europeo di sviluppo ⁽⁴⁾, in particolare gli articoli da 64 a 67,

avendo esaminato il conto di gestione e il bilancio concernenti le operazioni del Fondo europeo di sviluppo (1975) (4° FES), chiusi al 31 dicembre 1981, nonché la relazione della Corte dei conti sull'esercizio 1981, corredata delle risposte della Commissione ⁽⁵⁾;

considerando che ai sensi dell'articolo 31 dell'accordo interno deve essere dato atto alla Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 206 del trattato, della gestione del Fondo europeo di sviluppo (1975) (4° FES);

considerando che l'esecuzione, da parte della Commissione, dell'insieme delle operazioni del Fondo europeo di sviluppo (1975) (4° FES) durante l'esercizio 1981 è stata soddisfacente,

RACCOMANDA

al Parlamento europeo di dare atto alla Commissione dell'esecuzione delle operazioni del Fondo europeo di sviluppo (1975) (4° FES) per l'esercizio 1981.

Fatto a Bruxelles, addì 28 marzo 1983.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

J. ERTL

⁽¹⁾ GU n. L 25 del 30. 1. 1976, pag. 2.

⁽²⁾ GU n. L 176 dell' 1. 7. 1976, pag. 8.

⁽³⁾ GU n. L 25 del 30. 1. 1976, pag. 168.

⁽⁴⁾ GU n. L 229 del 20. 8. 1976, pag. 9.

⁽⁵⁾ GU n. C 344 del 31. 12. 1982, pag. 1.

RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO**del 28 marzo 1983****di dare atto alla Commissione dell'esecuzione delle operazioni del Fondo europeo di sviluppo (1979) (5° FES) per l'esercizio 1981****(83/188/CEE)**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 206 ter,

vista la seconda convenzione ACP-CEE, firmata a Lomé il 31 ottobre 1979 ⁽¹⁾,vista la decisione 80/1186/CEE del Consiglio, del 16 dicembre 1980, relativa all'associazione dei paesi e territori d'oltremare alla Comunità economica europea ⁽²⁾,visto l'accordo interno del 1979 relativo al finanziamento e alla gestione degli aiuti della Comunità ⁽³⁾, firmato il 20 novembre 1979, in particolare l'articolo 29, paragrafo 3,visto il regolamento finanziario del 17 marzo 1981, applicabile al 5° Fondo europeo di sviluppo ⁽⁴⁾, in particolare gli articoli da 66 a 70,

avendo esaminato il conto di gestione e il bilancio concernenti le operazioni del Fondo europeo di sviluppo (1979) (5° FES), chiusi al 31 dicembre 1981, nonché la relazione della Corte dei conti sull'eserci-

zio 1981, corredata delle risposte della Commissione ⁽⁵⁾;

considerando che ai sensi dell'articolo 29 dell'accordo interno deve essere dato atto alla Commissione, secondo la procedura di cui all'articolo 206 del trattato, della gestione del Fondo europeo di sviluppo (1979) (5° FES);

considerando che l'esecuzione, da parte della Commissione, dell'insieme delle operazioni del Fondo europeo di sviluppo (1979) (5° FES) durante l'esercizio 1981 è stata soddisfacente,

RACCOMANDA

al Parlamento europeo di dare atto alla Commissione dell'esecuzione delle operazioni del Fondo europeo di sviluppo (1979) (5° FES) per l'esercizio 1981.

Fatto a Bruxelles, addì 28 marzo 1983.

*Per il Consiglio**Il Presidente*

J. ERTL

⁽¹⁾ GU n. L 347 del 22. 12. 1980, pag. 2.⁽²⁾ GU n. L 361 del 31. 12. 1980, pag. 1.⁽³⁾ GU n. L 347 del 22. 12. 1980, pag. 210.⁽⁴⁾ GU n. L 101 dell'11. 4. 1981, pag. 12.⁽⁵⁾ GU n. C 344 del 31. 12. 1982, pag. 1.

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO**del 28 marzo 1983****che prevede una procedura d'informazione nel settore delle norme e delle regolamentazioni tecniche****(83/189/CEE)**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare gli articoli 100 e 213,

vista la proposta della Commissione ⁽¹⁾,

visto il parere del Parlamento europeo ⁽²⁾,

visto il parere del Comitato economico e sociale ⁽³⁾,

considerando che il divieto di restrizioni quantitative nonché di misure di effetto equivalente a restrizioni quantitative per gli scambi di merci costituisce uno dei fondamenti della Comunità;

considerando che gli ostacoli agli scambi dei prodotti, derivanti dalle regolamentazioni tecniche relative agli stessi, sono ammissibili soltanto se sono necessari per soddisfare esigenze imperative e se perseguono un obiettivo di interesse generale di cui costituiscono la garanzia basilare;

considerando che è indispensabile che la Commissione disponga, prima dell'adozione delle disposizioni tecniche, delle necessarie informazioni; che gli Stati membri, che in forza dell'articolo 5 del trattato debbono agevolare lo svolgimento della sua missione, devono pertanto notificarle i loro progetti nel settore delle regolamentazioni tecniche;

considerando che tutti gli Stati membri debbono essere anche informati delle regolamentazioni tecniche prospettate da uno di essi;

considerando che la Commissione e gli Stati membri debbono inoltre poter disporre del termine necessario per proporre una modifica della misura progettata, al fine di eliminare o ridurre gli ostacoli alla libera circolazione delle merci che possono derivarne;

considerando che la Commissione deve inoltre avere la facoltà di proporre o adottare una direttiva comunitaria che disciplini l'argomento della misura nazionale prevista;

considerando che, nelle due ipotesi suddette, lo Stato membro in causa deve, in virtù degli obblighi generali derivanti dall'articolo 5 del trattato, soprassedere all'attuazione della misura prospettata durante un termine sufficientemente lungo per permettere l'esame in comune delle modifiche proposte oppure l'elaborazione della proposta di direttiva del Consiglio o della direttiva della Commissione; che i termini fissati nell'accordo dei rappresentanti dei governi degli Stati membri riuniti in seno al Consiglio del 28 maggio 1969 relativo allo «status quo» e all'informazione della Commissione ⁽⁴⁾, modificato dall'accordo del 5 marzo 1973 ⁽⁵⁾, si sono rivelati insufficienti nei casi citati e che debbono pertanto essere previsti termini più lunghi;

considerando che la procedura dello «status quo» e dell'informazione della Commissione contemplata nell'accordo del 28 maggio 1969 summenzionato resta applicabile per i prodotti ad esso soggetti che non rientrano nella presente direttiva;

considerando che nella realtà le norme tecniche nazionali possono avere sulla libera circolazione delle merci gli stessi effetti delle regolamentazioni tecniche;

considerando che sembra pertanto necessario garantire l'informazione della Commissione sui progetti di norme con modalità analoghe a quelle che hanno caratterizzato le regolamentazioni tecniche; che, in forza dell'articolo 213 del trattato, per svolgere i compiti ad essa affidati la Commissione può raccogliere qualsiasi informazione e procedere ad ogni verifica necessaria, nei limiti e alle condizioni fissati dal Consiglio conformemente alle disposizioni del trattato stesso;

considerando che sembra pertanto necessario che gli Stati membri e gli organismi di normalizzazione

⁽¹⁾ GU n. C 253 dell' 1. 10. 1980, pag. 2.

⁽²⁾ GU n. C 144 del 15. 6. 1981, pag. 122.

⁽³⁾ GU n. C 159 del 29. 6. 1981, pag. 23.

⁽⁴⁾ GU n. C 76 del 17. 6. 1969, pag. 9.

⁽⁵⁾ GU n. C 9 del 15. 3. 1973, pag. 3.

siano informati delle norme prospettate dagli organismi di normalizzazione degli altri Stati membri;

considerando che è opportuno creare un comitato permanente, i cui membri siano designati dagli Stati membri, incaricato di aiutare la Commissione nell'esame dei progetti di norme nazionali e di cooperare ai suoi sforzi per ovviare agli eventuali inconvenienti di dette norme sulla libera circolazione dei prodotti,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Ai sensi della presente direttiva si intende per:

1. «specificazione tecnica»: la specificazione che figura in un documento che definisce le caratteristiche richieste di un prodotto, quali i livelli di qualità o di proprietà di utilizzazione, la sicurezza, le dimensioni, comprese le prescrizioni applicabili ad un prodotto per quanto riguarda la terminologia, i simboli, le prove ed i metodi di prova, l'imballaggio, la marchiatura e l'etichettatura;
2. «norma»: la specificazione tecnica approvata da un organismo riconosciuto a attività normativa per applicazione ripetuta o continua, la cui osservanza non è obbligatoria;
3. «programma di normalizzazione»: il documento che elenca le materie per le quali c'è l'intenzione di istituire una norma o di modificarla;
4. «progetto di norma»: il documento contenente il testo delle specificazioni tecniche per una determinata materia per la quale si prevede l'adozione secondo la procedura di normalizzazione nazionale, come risulta dai lavori preparatori e che è distribuito ai fini di inchiesta pubblica o commento;
5. «regola tecnica»: le specificazioni tecniche, comprese le disposizioni che ad esse si applicano, la cui osservanza è obbligatoria de jure o de facto, per la commercializzazione o l'utilizzazione in uno Stato membro o in una parte importante di esso, ad eccezione di quelle fissate dalle autorità locali;
6. «progetto di regola tecnica»: il testo di una specificazione tecnica, comprendente anche disposizioni amministrative, elaborato per adottarlo o farlo infine adottare come regola tecnica, e che

si trova in una fase preparatoria che permette ancora di apportare degli emendamenti sostanziali;

7. «prodotto»: i prodotti di fabbricazione industriale, esclusi i prodotti agricoli ai sensi dell'articolo 38, paragrafo 1, del trattato, qualsiasi prodotto destinato all'alimentazione umana ed animale, i medicinali ai sensi della direttiva 65/65/CEE ⁽¹⁾ ed i prodotti cosmetici ai sensi della direttiva 76/768/CEE ⁽²⁾.

Articolo 2

1. La Commissione e gli organismi di normalizzazione, di cui all'elenco 1 dell'allegato, sono informati annualmente, entro il 31 gennaio, dei programmi di normalizzazione elaborati dagli organismi nazionali di cui all'elenco 2 dell'allegato. Detta informazione viene aggiornata ogni trimestre. La Commissione può modificare o completare tali elenchi sulla base delle comunicazioni degli Stati membri.

2. I programmi di normalizzazione indicano in particolare se la norma:

- sarà la trasposizione integrale di una norma internazionale o europea;
- sarà la trasposizione di una norma internazionale o europea con alcune differenze o modifiche nazionali;
- sarà una nuova norma nazionale;
- costituirà la modifica di una norma nazionale.

La Commissione, previa consultazione del comitato di cui all'articolo 5, può fissare le regole per la presentazione codificata di detta informazione, nonché uno schema e i criteri secondo i quali dovranno essere presentati i programmi di normalizzazione per facilitarne la comparabilità.

3. La Commissione tiene a disposizione degli Stati membri tale informazione, in una forma che consenta la comparabilità dei vari programmi.

Articolo 3

La Commissione e gli organismi di normalizzazione sono informati del desiderio di uno o più organismi di normalizzazione:

⁽¹⁾ GU n. 22 del 9. 2. 1965, pag. 369/65.
⁽²⁾ GU n. L 262 del 27. 9. 1976, pag. 169.

- di essere associati, in modo passivo o attivo (con l'invio di un osservatore), ai lavori previsti da un altro organismo di normalizzazione;
- di fare elaborare una norma europea o qualsiasi altro documento che comporti specificazioni tecniche uniformi.

Articolo 4

Gli organismi di normalizzazione di cui all'elenco 1 nonché la Commissione ricevono almeno ogni quadrimestre tutti i nuovi progetti di norma, tranne nel caso della semplice trasposizione integrale di una norma internazionale o europea.

Al momento della comunicazione del progetto viene indicato se la norma sarà:

- una trasposizione di una norma internazionale o europea che contiene alcune differenze o modifiche nazionali;
- una nuova norma nazionale;
- la modifica di una norma nazionale.

Articolo 5

È istituito un comitato permanente composto da rappresentanti designati dagli Stati membri che possono farsi assistere da esperti o consulenti e presieduto da un rappresentante della Commissione.

Il comitato stabilisce il proprio regolamento interno.

Articolo 6

1. Il comitato si riunisce almeno due volte all'anno con i rappresentanti degli organismi di normalizzazione di cui all'elenco 1.

2. La Commissione presenta al comitato una relazione sulla realizzazione e l'applicazione delle procedure di cui sopra e proposte per eliminare gli ostacoli agli scambi, esistenti o prevedibili.

3. Il comitato prende posizione sulle comunicazioni e sulle proposte di cui al paragrafo 2 e al riguardo può in particolare chiedere alla Commissione:

- d'invitare gli organismi europei di normalizzazione ad elaborare entro un termine determinato una norma europea;

- di far sì che, se necessario, allo scopo di evitare ostacoli agli scambi, gli Stati membri interessati decidano in un primo tempo tra di essi le misure appropriate;
- di prendere qualsiasi disposizione necessaria.

4. La Commissione deve consultare il comitato:

- a) prima di ogni modifica degli elenchi che figurano in allegato (articolo 2, paragrafo 1);
- b) al momento della fissazione delle norme di presentazione codificata dell'informazione, dello schema e dei criteri secondo cui dovranno essere presentati i programmi di normalizzazione (articolo 2, paragrafo 2);
- c) al momento della scelta del sistema pratico da applicare per lo scambio di informazioni previsto dalla presente direttiva e delle eventuali modifiche da apportarvi;
- d) al momento del riesame del funzionamento del sistema instaurato dalla presente direttiva (articolo 11).

5. Il comitato può essere consultato dalla Commissione su qualsiasi progetto preliminare di regola tecnica da essa ricevuto.

6. Dietro richiesta del presidente o di uno Stato membro, può essere sottoposto al comitato qualsiasi problema relativo all'applicazione della presente direttiva.

7. I lavori del comitato e le informazioni da sottoporli hanno carattere riservato.

Tuttavia, prendendo le necessarie precauzioni, il comitato e le amministrazioni nazionali possono consultare persone fisiche o giuridiche anche appartenenti al settore privato.

Articolo 7

1. Gli Stati membri prendono le disposizioni necessarie affinché i loro organismi di normalizzazione non istituiscano né introducano norme nel settore in questione durante l'elaborazione della norma europea di cui all'articolo 6, paragrafo 3, primo trattino. Questo impegno scade, se non esiste una norma europea, sei mesi dopo il termine del periodo fissato nel trattino sopra menzionato.

2. Il paragrafo 1 non si applica ai lavori degli organismi di normalizzazione intrapresi su richiesta delle

pubbliche autorità per fissare, per determinati prodotti, specificazioni tecniche o una norma in previsione dell'elaborazione di una regola tecnica per tali prodotti.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, qualsiasi richiesta di cui al primo comma come progetto di regola tecnica e indicano i motivi che ne giustificano la formulazione.

Articolo 8

1. Gli Stati membri comunicano immediatamente alla Commissione qualsiasi progetto di regola tecnica, salvo che si tratti di una semplice trasposizione integrale di una norma internazionale o europea, nel qual caso è sufficiente una semplice informazione sulla norma stessa; essi le comunicano brevemente anche i motivi che rendono necessario adottare tale regola tecnica a meno che non risultino già dal progetto.

La Commissione informa senza indugio gli altri Stati membri del progetto; essa può anche sottoporlo al parere del comitato.

2. La Commissione e gli Stati membri possono inviare allo Stato membro che ha presentato il progetto di regola tecnica osservazioni di cui lo Stato membro terrà conto, per quanto possibile, nella stesura definitiva della regola tecnica.

3. Quando uno Stato membro o la Commissione ne fanno espressa richiesta, gli Stati membri comunicano immediatamente il testo definitivo di una regola tecnica.

4. Le informazioni fornite in virtù del presente articolo sono riservate.

Tuttavia, prendendo le necessarie precauzioni, il comitato e le amministrazioni nazionali possono consultare persone fisiche o giuridiche anche appartenenti al settore privato.

Articolo 9

1. Fatto salvo il paragrafo 2, gli Stati membri rinviando l'adozione di un progetto di regola tecnica di sei mesi, a decorrere dalla data della comunicazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1, se la Commissione o un altro Stato membro emette, nei tre mesi successivi a tale data, un parere circostanziato secondo il quale la misura proposta deve essere modificata per eliminare o limitare gli ostacoli alla libera circolazione dei beni che potrebbe eventualmente derivarne.

2. Il termine indicato al paragrafo 1 è di dodici mesi se la Commissione, nei tre mesi che seguono la comunicazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1, comunica la sua intenzione di proporre o di adottare una direttiva in materia.

3. I paragrafi 1 e 2 non sono applicabili se uno Stato membro, per urgenti motivi attinenti alla tutela della salute pubblica o alla sicurezza, deve elaborare in brevissimo tempo regole tecniche per adottarle e applicarle tempestivamente, senza che sia possibile procedere ad una consultazione. Nella comunicazione di cui all'articolo 8 detto Stato membro indica allora i motivi che giustificano l'urgenza di tali provvedimenti.

Articolo 10

Gli articoli 8 e 9 non sono applicabili quando gli Stati membri adempiono agli obblighi derivanti da direttive comunitarie o gli impegni derivanti da un accordo internazionale aventi per effetto l'adozione di prescrizioni tecniche uniformi nella Comunità.

Articolo 11

Entro quattro anni dalla data di notifica della presente direttiva, la Commissione, in stretta collaborazione con il comitato di cui all'articolo 5, riesaminerà il funzionamento delle procedure previste dalla presente direttiva e, se necessario, presenterà le adeguate proposte di modifica.

Articolo 12

1. Gli Stati membri prendono le misure necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro dodici mesi a decorrere dalla sua notifica e ne informano immediatamente la Commissione.

2. Gli Stati membri provvedono a comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 13

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 28 marzo 1983.

Per il Consiglio

Il Presidente

J. ERTL

ALLEGATO

ELENCO 1

Organismi di normalizzazione

Afnor (Francia) Association française de normalisation Tour Europe — Cedex 7 F-92080 Paris La Défense	29, avenue de la Brabançonne (laan) B-1040 Bruxelles/Brussel
UTE (Francia) Union technique de l'électricité (UTE) 12, Place des États-Unis F-75703 Paris Cedex 16	CEB (Belgio) Comité électrotechnique (CEB)/Belgisch Elektrotechnische Comité (BEC) 3, Galerie Ravenstein, bte 11 B-1000 Bruxelles/Brussel
BSI (Regno Unito) British Standards Institution 2, Park Street GB-London W1A 2BS	IIRS (Irlanda) Institute for Industrial Research and Standards Ballymun Road EI-Dublin 9
BEC (Regno Unito) British Electrotechnical Committee British Standards Institution 2, Park Street GB-London W1A 2BS	ETCI (Irlanda) Electro-Technical Council of Ireland (ETCI) Institute for Industrial Research and Standards Ballymun Road EI-Dublin 9
DS (Danimarca) Dansk Standardiseringsråd Aurehøjvej 12 Postboks 77 DK-2900 Hellerup 12	Inspection du travail et des mines (Lussemburgo) 2, rue des Girondins L-Luxembourg
DEK (Danimarca) Dansk Elektroteknisk Komite (DEK) Strandgade, 36 st. DK-1401 København K	NNI (Paesi Bassi) Nederlands Normalisatie Instituut Postbus 5059 NL-2600 GB Delft
DIN (Germania) DIN Deutsches Institut für Normung e. V. Burggrafenstraße 4-10 Postfach 1107 D-1000 Berlin 30	NEC (Paesi Bassi) Nederlands Elektrotechnisch Comité (NEC) Kalfjeslaan 2 NL-2623 AA Delft T
DKE (Germania) Deutsche Elektrotechnische Kommission im DIN und VDE (DKE) Stresemannallee 15 D-6000 Frankfurt am Main 70	UNI (Italia) Ente nazionale italiano di unificazione Piazza Armando Diaz 2 I-20123 Milano
ELOT (Grecia) Hellenic Organization for Standardization (ELOT) Didotou 15 GR-Athens 144	CEI (Italia) Comitato elettrotecnico italiano (CEI) Viale Monza 259 I-20126 Milano
IBN (Belgio) Institut belge de normalisation/Belgisch Instituut voor Normalisatie	CEN Comité européen de normalisation Rue de Brederode, Bruxelles
	Cenelec Comité européen de normalisation électrotechnique Rue de Brederode, Bruxelles

ELENCO 2

Organismi nazionali di normalizzazione negli Stati membri della Comunità europea

(Gli stessi organismi che figurano nell'elenco 1, ad eccezione del CEN e del Cenelec)

COMMISSIONE

DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE

del 28 marzo 1983

che adegua al progresso tecnico la direttiva 78/764/CEE del Consiglio per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al sedile del conducente dei trattori agricoli o forestali a ruote

(83/190/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 74/150/CEE del Consiglio, del 4 marzo 1974, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei trattori agricoli o forestali a ruote ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 79/694/CEE ⁽²⁾ e dall'atto di adesione della Grecia, in particolare l'articolo 11,

vista la direttiva 78/764/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al sedile del conducente dei trattori agricoli o forestali a ruote ⁽³⁾,

considerando che, grazie all'esperienza acquisita e tenuto conto dell'attuale stato di avanzamento della tecnica, è ora possibile completare alcune prescrizioni e renderle più consone alle effettive condizioni di prova; che, in alcune lingue, il testo ha dovuto talvolta essere modificato per ottenere un allineamento tra le varie versioni;

considerando che a questa prima serie di modifiche potranno seguirne altre riguardanti, in un primo tempo, soprattutto una procedura di controllo dei sedili del conducente di trattori aventi massa superiore a 5 t su banco di prova e, in un secondo tempo, non appena le condizioni tecniche lo consentiranno, la sostituzione delle prove su pista con prove al banco e la sostituzione eventuale dei collaudatori con dispositivi meccanici (ad esempio con manichini);

considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico delle direttive intese a eliminare gli ostacoli tecnici agli scambi nel settore dei trattori agricoli o forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Gli allegati I, II e IV della direttiva 78/764/CEE sono modificati in conformità dell'allegato alla presente direttiva.

Articolo 2

1. Con decorrenza 1° ottobre 1983, gli Stati membri non possono:

- né rifiutare, per un tipo di trattore, l'omologazione CEE o il rilascio del documento di cui all'articolo 10, paragrafo 1, ultimo trattino, della direttiva 74/150/CEE, o l'omologazione di portata nazionale,
- né vietare la prima messa in circolazione dei trattori,

se il sedile del conducente di questo tipo di trattore o di questi trattori è conforme alle prescrizioni della presente direttiva.

2. Con decorrenza 1° ottobre 1984, gli Stati membri:

- non possono più rilasciare il documento di cui all'articolo 10, paragrafo 1, ultimo trattino, della direttiva 74/150/CEE per un tipo di trattore il cui sedile del conducente non sia conforme alle prescrizioni della presente direttiva,

⁽¹⁾ GU n. L 84 del 28. 3. 1974, pag. 10.

⁽²⁾ GU n. L 205 del 13. 8. 1979, pag. 17.

⁽³⁾ GU n. L 255 del 18. 9. 1978, pag. 1.

- possono rifiutare l'omologazione di portata nazionale di un tipo di trattore il cui sedile del conducente non sia conforme alla prescrizioni della presente direttiva.

Articolo 3

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro e non oltre il 30 settembre 1983.

Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 28 marzo 1983.

Per la Commissione

Karl-Heinz NARJES

Membro della Commissione

ALLEGATO

L'allegato I della direttiva 78/764/CEE viene modificato come segue.

Il punto 9 viene sostituito dal testo seguente:

- «9. **Corsa del sistema di sospensione**
Per "corsa della sospensione" si intende la distanza verticale tra la posizione estrema superiore e la posizione rilevata in un determinato momento di un punto situato sul piano del sedile, nel piano mediano longitudinale, 200 mm davanti al punto di riferimento del sedile stesso».

Il punto 10 è sostituito dal testo seguente:

- «10. **Vibrazione**
Per "vibrazione" si intende il movimento verticale ascendente e discendente del sedile del conducente».

Il punto 13 viene soppresso.

Il punto 14 diventa punto 13 al quale sono aggiunte le seguenti definizioni:

- a_{wS} = valore efficace dell'accelerazione ponderata di vibrazione misurata sul sedile durante una prova al banco o su pista normalizzata;
- a_{wB} = valore efficace dell'accelerazione ponderata di vibrazione misurata nel punto di fissaggio del sedile durante una prova al banco;
- a_{wB}^* = valore di riferimento del valore efficace dell'accelerazione ponderata di vibrazione misurata nel punto di fissaggio del sedile;
- a_{wS}^* = valore corretto del valore efficace dell'accelerazione ponderata di vibrazione misurata sul sedile durante una prova al banco;
- a_{wF}^* = valore efficace dell'accelerazione ponderata di vibrazione misurata nel punto di fissaggio del sedile durante una prova su pista normalizzata».

Il punto 15 diventa punto 14 e viene sostituito dal testo seguente:

- «14. **Rapporto di vibrazione**
Per "rapporto di vibrazione" si intende il rapporto tra l'accelerazione ponderata di vibrazione misurata sul sedile del conducente e quella misurata sul dispositivo di fissaggio del sedile, conformemente all'allegato II, punto 2.5.3.3.2».

Il punto 16 diventa punto 15.

Il punto 17 diventa punto 16 e viene sostituito dal testo seguente:

- «16. **Trattore di categoria A**
Per "trattore di categoria A" si intende un trattore che, in base a caratteristiche costruttive simili, può essere assegnato ad una determinata classe di vibrazioni».

I punti 17.1 e 17.2 diventano, rispettivamente, 16.1 e 16.2.

Il punto 18 e i suoi sottopunti vengono soppressi.

Il punto 19 diventa punto 17 e viene sostituito dal testo seguente:

- «17. **Trattore di categoria B**
Per "trattore di categoria B" si intende un trattore che non può essere assegnato ad alcuna classe di vibrazioni della categoria A».

Il punto 20 diventa punto 18 ed i sottopunti 20.1, 20.2, 20.3 e 20.4 diventano rispettivamente i sottopunti 18.1, 18.2, 18.3 e 18.4.

L'allegato II della direttiva 78/764/CEE viene modificato come segue:

Il punto 1.3.1 viene sostituito dal testo seguente:

- «1.3.1. Il sedile deve potersi adattare a persone di massa differente. Se a questo scopo è necessario prevedere una regolazione, questa deve potersi fare senza l'impiego di utensili».

All'ultimo trattino del punto 1.6.2 sostituire «+0,1 bar» con «±0,1 bar» in tutte le versioni tranne nella versione danese.

Il punto 1.7.1 viene sostituito dal testo seguente:

- «1.7.1. Determinazione delle curve caratteristiche del sistema di sospensione e adeguamento del campo di regolazione alla massa del conducente».

Il punto 1.7.2 viene sostituito dal testo seguente:

- «1.7.2. Determinazione della stabilità laterale».

Il punto 1.7.3 viene sostituito dal testo seguente:

- «1.7.3. Determinazione delle caratteristiche di vibrazione in un piano verticale».

Dopo il punto 1.7.3, aggiungere il nuovo punto 1.7.4 seguente:

- «1.7.4. Determinazione delle caratteristiche di smorzamento nel campo di risonanza».

Nel punto 1.8 del testo inglese si sopprime la ripetizione dei termini «locked in a position».

Nella sola versione inglese, il punto 2.1.3 viene sostituito dal testo seguente:

- «2.1.3. The depth and width of the surface of seats intended for tractors in which the minimum rear wheel track width does not exceed 1 150 mm may be reduced to not less than 300 mm and 400 mm respectively if the design of the tractor prevents compliance with the requirements of Items 2.1.1 and 2.1.2».

Nella sola versione inglese, il punto 2.4.1 viene sostituito dal testo seguente:

- «2.4.1. The seat must be adjustable in the longitudinal direction over a minimum distance of:
- 150 mm for tractors with a minimum rear wheel track width of more than 1 150 mm,
 - 60 mm for tractors with a minimum rear wheel track width of 1 150 mm or less».

Nella sola versione inglese, il punto 2.4.2 viene sostituito dal testo seguente:

- «2.4.2. The seat must be adjustable in the vertical direction over a minimum distance of:
- 60 mm for tractors with a minimum rear wheel track width of more than 1 150 mm,
 - 30 mm for tractors with a minimum rear wheel track width of 1 150 mm or less».

Il punto 2.5.1 viene sostituito dal testo seguente:

- «2.5.1. Determinazione delle curve caratteristiche del sistema di sospensione e adeguamento del campo di regolazione alla massa del conducente».

Il punto 2.5.1.1 viene sostituito dal testo seguente:

- «2.5.1.1. Le curve caratteristiche del sistema di sospensione si ottengono per mezzo di una prova statica. L'adeguamento del campo di regolazione in funzione della massa del conducente si deduce dalle curve caratteristiche del sistema di sospensione. È superfluo procedere a queste determinazioni se la regolazione non può essere ottenuta manualmente».

La seconda frase del punto 2.5.1.2 viene sostituita dal testo seguente:

- «L'errore di misura della corsa del sistema di sospensione non deve superare ± 1 mm».

Il punto 2.5.1.3 viene sostituito dal testo seguente:

- «2.5.1.3. Una curva caratteristica completa della deformazione del sistema di sospensione deve essere determinata partendo dal carico nullo fino al carico massimo e viceversa. Ciascuno dei valori di carico per il quali va misurata la corsa del sistema di sospensione non deve differire di oltre 100 N dal valore successivo; si debbono rilevare almeno otto punti ad intervalli pressoché uguali della corsa del sistema di sospensione. Come carico massimo va preso il limite a partire dal quale non è più possibile misurare un'ulteriore variazione della corsa del sistema di sospensione, oppure un carico di 1 500 N. La corsa del sistema di sospensione deve essere misurata, dopo l'applicazione e la rimozione del carico, 200 mm davanti al punto di riferimento del sedile nel piano mediano longitudinale del piano del sedile stesso. Dopo l'applicazione e la rimozione del carico si deve lasciar trascorrere il tempo necessario affinché il sedile torni in posizione di riposo».

Il testo dei punti 2.5.1.4, 2.5.1.4.1 e 2.5.1.4.2 viene sostituito dal testo seguente:

- «2.5.1.4. Nel caso di sedili muniti di regolazione graduabile, le curve caratteristiche della deformazione del sistema di sospensione vengono determinate per una massa di 50 kg e una di 120 kg. Nel caso di sedili privi di detta regolazione graduabile e muniti di arresti di fine corsa, le misurazioni vengono eseguite per la massa minima e per quella massima. Nel caso di sedili privi di regolazione graduabile e di arresti di fine corsa, la regolazione viene effettuata in modo che:
- 2.5.1.4.1. al limite inferiore il sedile ritorni esattamente alla posizione superiore del sistema di sospensione quando il carico viene rimosso;
- 2.5.1.4.2. al limite superiore il carico di 1 500 N abbassi il sedile fino al punto inferiore del sistema di sospensione».

I punti 2.5.1.4.3 e 2.5.1.4.4 vengono soppressi.

Nelle versioni danese e francese aggiungere al punto 2.5.1.5 il termine «completa» dopo il termine «corsa».

Punto 2.5.1.6 aggiungere i termini «nella posizione mediana del sistema di sospensione» dopo la parola «carico».

Il punto 2.5.1.7 viene sostituito dal testo seguente:

- «2.5.1.7. Per determinare i limiti dell'adeguamento del campo di regolazione in funzione della massa del conducente, le forze verticali nei punti A e B, calcolate conformemente al punto 2.5.1.6 (appendice 2 del presente allegato) debbono essere moltiplicate per un fattore di 0,13 kg/N».

Il punto 2.5.2 viene sostituito dal testo seguente:

- «2.5.2. *Determinazione della stabilità laterale*».

Il punto 2.5.2.1 viene sostituito dal testo seguente:

- «2.5.2.1. Il sedile deve essere regolato sul limite superiore del campo di regolazione. Esso deve essere fissato sul banco di prova o sul trattore in modo che la sua

base poggi su una piastra rigida (banco di prova) le cui dimensioni non debbono essere inferiori a quelle della base del sedile».

Il punto 2.5.3 è sostituito dal testo seguente:

«2.5.3. *Determinazione delle caratteristiche di vibrazione in un piano verticale*».

Il punto 2.5.3.1.1 viene sostituito dal testo seguente:

«2.5.3.1.1. Il banco di prova deve simulare le vibrazioni verticali che si producono nel punto di fissaggio del sedile. Le vibrazioni vengono prodotte per mezzo di un sistema a regolazione elettroidraulica. Come valori teorici si usano i valori indicati nelle appendici 4 e 5 del presente allegato relativi alla classe di trattori presa in esame, oppure, in caso di trattori di categoria B, i segnali di accelerazione doppiamente integrati o rilevati sul punto di fissaggio del sedile durante un percorso sulla pista normalizzata di cui al punto 2.5.3.2.1, alla velocità di $12 \pm 0,5$ km/h. Quale generatore di vibrazioni si deve usare un doppio passaggio, senza interruzione, dei valori teorici. La transizione tra la fine della sequenza dei segnali d'accelerazione registrati sulla pista normalizzata al primo passaggio e l'inizio del secondo passaggio deve essere continua e senza scosse.

Le misurazioni non vanno effettuate durante il primo passaggio dei valori teorici o del segnale di accelerazione. Invece dei 700 valori fissati nelle appendici 4 e 5 del presente allegato, si può usare anche un numero maggiore di valori calcolati a partire dai 700 valori iniziali per mezzo, ad esempio, di una funzione cubica di Spline».

Il punto 2.5.3.1.3 viene sostituito dal testo seguente:

«2.5.3.1.3. Il banco di prova deve avere un'elevata resistenza alle sollecitazioni a flessione e a torsione; i suoi supporti e le sue guide debbono presentare soltanto il gioco tecnicamente necessario. Qualora la piattaforma venga supportata da un braccio oscillante, la dimensione R deve essere almeno pari a 2 000 mm (appendice 6). Tra 0,5 Hz e 5 Hz l'ordine di grandezza della trasmissibilità misurato a intervalli non superiori a 0,5 Hz deve essere pari a $1,00 \pm 0,05$. Nella stessa gamma di frequenze lo sfasamento non deve variare di oltre 20° ».

Il punto 2.5.3.2.1 viene sostituito dal testo seguente:

«2.5.3.2.1. La pista è costituita da due strisce parallele adeguate alla carreggiata del trattore. Le strisce debbono essere costruite con materiale non cedevole, quale legno o calcestruzzo, e realizzate con blocchi vincolati a una struttura di base oppure presentare una superficie liscia senza soluzioni di continuità. Il profilo longitudinale di ciascuna striscia è definito dalle ordinate di elevazione rispetto a un livello di base, ordinate che figurano nelle tabelle dell'appendice 3 del presente allegato. Per la pista, le ordinate di elevazione sono fissate a intervalli di 16 cm sull'intera lunghezza di ciascuna striscia. La pista deve presentare un solido appoggio sul suolo e, in ogni punto dell'intera sua lunghezza, la distanza fra le strisce deve presentare soltanto scarti trascurabili; ciascuna striscia deve essere inoltre sufficientemente larga per contenere costantemente e integralmente le ruote del trattore. Se le strisce sono costituite da blocchi, questi devono avere uno spessore di 6-8 cm. La distanza fra il centro dei blocchi deve essere di 16 cm.

La lunghezza della pista normalizzata è di 100 m.

Occorre iniziare le misurazioni non appena la linea mediana dell'assale posteriore del trattore si trovi sulla verticale del punto $D=0$ della pista; le misurazioni debbono terminare non appena la linea mediana dell'assale anteriore del trattore si trovi sulla verticale del punto $D=100$ della pista di prova (tabella dell'appendice 3 del presente allegato)».

Il punto 2.5.3.2.2 viene sostituito dal testo seguente:

«2.5.3.2.2. Le misurazioni vengono effettuate alla velocità di $12 \pm 0,5$ km/h.

La velocità prescritta deve essere mantenuta senza l'uso dei freni. Le vibrazioni debbono essere misurate sul sedile, nonché nel punto di fissaggio del sedile sul trattore, con un conducente leggero e con uno pesante.

La velocità di 12 km/h deve essere raggiunta dopo un percorso effettuato su una pista di accelerazione. Questa pista di accelerazione deve essere piana e collegata senza dislivelli alla pista normalizzata di prova».

Il punto 2.5.3.3.1 viene sostituito dal testo seguente:

«2.5.3.3.1. Massa del conducente

Le prove debbono essere effettuate con due conducenti: uno con una massa totale di 59 ± 1 kg, dei quali non oltre 5 possono essere fissati a una cintura zavorrata intorno alla vita del conducente, e l'altro con una massa di 98 ± 5 kg, dei quali non oltre 8 possono essere fissati alla suddetta cintura zavorrata».

Il punto 2.5.3.3.2 viene sostituito dal testo seguente:

«2.5.3.3.2. Posizione dell'accelerometro

Per misurare le vibrazioni trasmesse al conducente, occorre fissare un accelerometro su un disco del diametro di 250 ± 50 mm, la cui parte centrale, per un diametro di 75 mm, deve essere rigida e munita di un dispositivo rigido per la protezione dell'accelerometro. Questo disco, munito di una superficie anti-sdruciolevole, deve essere collocato al centro del piano del sedile, sotto il conducente.

Per misurare le vibrazioni nel punto di fissaggio del sedile, occorre sistemare un accelerometro in prossimità di detto punto di fissaggio, a non oltre 100 mm dal piano longitudinale mediano del trattore e non al di fuori della proiezione verticale del piano del sedile sul trattore».

Al punto 2.5.3.3.3 della versione inglese, dopo la cifra 80 è necessario aggiungere il simbolo «Hz» che esprime l'unità di misura.

Al punto 2.5.3.3.5.3 delle versioni tedesca e danese, il simbolo « a_w » usato nella formula I deve essere posto fra parentesi.

L'ultima frase di questo punto è così modificata:

«l'errore complessivo dell'insieme della catena di misura dell'accelerazione efficace non deve superare $\pm 5\%$ del valore misurato».

Il punto 2.5.3.3.7.1 viene sostituito dal testo seguente:

«2.5.3.3.7.1. Per ogni prova e per tutta la durata di ciascuna prova l'accelerazione ponderata di vibrazione deve essere determinata mediante uno strumento di misura delle vibrazioni conforme alle prescrizioni del punto 2.5.3.3.5».

Il punto 2.5.3.3.7.2 viene sostituito dal testo seguente:

«2.5.3.3.7.2. Il verbale di prova deve indicare la media aritmetica dei valori efficaci dell'accelerazione ponderata di vibrazione misurata sul sedile (a_{wS}) per il conducente leggero e l'analogo valore per il conducente pesante. Si deve inoltre precisare nel verbale di prova il rapporto tra la media aritmetica dei valori efficaci dell'accelerazione ponderata di vibrazione misurata sul sedile (a_{wS}) e la media aritmetica dei valori efficaci dell'accelerazione ponderata di vibrazione misurata nel punto di fissaggio del sedile (a_{wB}).

Questi rapporti devono essere indicati con cifre a due decimali».

Il punto 2.5.3.3.7.3 viene sostituito dal testo seguente:

«2.5.3.3.7.3. La temperatura ambiente deve essere misurata durante la prova e indicata nel verbale».

Il punto 2.5.4 viene sostituito dal testo seguente:

«2.5.4. *Controllo delle vibrazioni dei sedili secondo la loro destinazione*».

Al punto 2.5.4.2 della versione tedesca, la parola «Schwingungsprüfung» viene sostituita da «Prüfung auf dem Schwingungsprüfstand».

Il punto 2.5.5 viene sostituito dal testo seguente:

«2.5.5. *Metodo per la determinazione dell'accelerazione ponderata di vibrazione dei sedili destinati ai trattori della categoria A*».

I punti 2.5.5.1 e 2.5.5.2 vengono soppressi.

Il punto 2.5.5.3 diventa 2.5.5.1 e viene sostituito dal punto seguente:

«2.5.5.1. La prova al banco deve essere eseguita conformemente alle prescrizioni del punto 2.5.3.1. Si deve calcolare il valore a_{wB} effettivamente esistente nel punto di fissaggio del sedile durante la misurazione. Qualora si registri una differenza rispetto al valore di riferimento

$$a_{wB}^* = 2,05 \text{ m/s}^2 \text{ per trattori della categoria A, di classe I,}$$

$$a_{wB}^* = 1,7 \text{ m/s}^2 \text{ per trattori della categoria A, di classe II,}$$

l'accelerazione a_{wS} misurata sul sedile deve essere corretta secondo la seguente relazione:

$$a_{wS}^* = a_{wS} \frac{a_{wB}^*}{a_{wB}} \text{ ».}$$

Il punto 2.5.5.4 diventa 2.5.5.2 e viene sostituito dal testo seguente:

«2.5.5.2. Per ciascuno dei due conducenti di cui al punto 2.5.3.1, l'accelerazione ponderata di vibrazione sul sedile viene misurata durante 28 secondi. La misurazione deve iniziare al segnale di valore teorico corrispondente a $t=0$ s e terminare al segnale di valore teorico $t=28$ s (tabella delle appendici 4 e 5 del presente allegato). Vanno eseguite almeno due prove. I valori misurati non debbono differire di oltre $\pm 5\%$ dalla media aritmetica. Ciascuna sequenza completa dei punti teorici deve essere ripetuta in un periodo di $28 \pm 0,5$ s».

Il punto 2.5.6 viene sostituito dal testo seguente:

«2.5.6. *Metodo per la determinazione dell'accelerazione ponderata di vibrazione dei sedili destinati a trattori della categoria B*».

Il punto 2.5.6.1 viene sostituito dal testo seguente:

«2.5.6.1. Conformemente al punto 2.5.4.2, le prove di vibrazione del sedile non possono essere effettuate per una classe di trattori, ma unicamente per il tipo di trattore cui il sedile è destinato».

Il punto 2.5.6.2 viene sostituito dal testo seguente:

«2.5.6.2. La prova su pista normalizzata deve essere effettuata conformemente alle disposizioni dei punti 2.5.3.2 e 2.5.3.3. Non è necessario correggere il valore dell'accelerazione di vibrazione rilevata sul sedile del conducente (a_{wS}).

Vanno eseguite almeno due prove su pista normalizzata. I valori misurati non debbono differire di oltre $\pm 10\%$ dalla media aritmetica».

Il punto 2.5.6.3 è così modificato:

- «2.5.6.3. L'eventuale prova al banco deve essere eseguita unitamente ad una prova su pista normalizzata, conformemente alle prescrizioni dei punti 2.5.3.1 e 2.5.3.3».

Il punto 2.5.6.4 viene sostituito dal punto seguente:

- «2.5.6.4. Il banco di prova deve essere regolato in modo che il valore efficace dell'accelerazione ponderata di vibrazione rilevata nel punto di fissaggio del sedile (a_{wB}) non differisca di oltre $\pm 5\%$ dal valore efficace dell'accelerazione ponderata di vibrazione rilevato su pista normalizzata (a_{wF}^*).

In caso di non concordanza con il valore misurato nel punto di fissaggio del sedile (a_{wF}^*) durante il percorso su pista di prova, l'accelerazione ponderata di vibrazione rilevata sul sedile del conducente durante la prova al banco deve essere corretta con la relazione seguente:

$$a_{wS}^* = a_{wS} \frac{a_{wF}^*}{a_{wB}}$$

Ciascuna delle prove al banco deve essere eseguita due volte. I valori rilevati non debbono differire di oltre $\pm 5\%$ dalla media aritmetica».

Dopo il punto 2.5.6.4 vengono inseriti i seguenti nuovi punti:

- «2.5.7. *Determinazione delle caratteristiche di smorzamento nel campo di risonanza*
- 2.5.7.1. Questa prova viene eseguita al banco descritto al punto 2.5.3.1, tenendo però conto delle modifiche seguenti:
- 2.5.7.2. I valori nominali di cui al punto 2.5.3.1.1, secondo comma (appendici 4 e 5 del presente allegato), sono sostituiti da oscillazioni sinusoidali di ± 15 mm d'ampiezza e con frequenza da 0,5 a 2 Hz. La gamma di frequenza deve essere esplorata con un incremento costante di frequenza in non meno di 60 secondi, oppure a gradini di un massimo di 0,05 Hz, nel doppio senso delle frequenze crescenti e decrescenti. Durante le misurazioni è ammesso il filtraggio dei segnali emessi dagli accelerometri attraverso un filtro passabanda con frequenze limite di 0,5 e di 2,0 Hz.
- 2.5.7.3. Nel corso della prima prova il sedile viene caricato con una zavorra di 40 kg e nel corso della seconda con una zavorra di 80 kg. La zavorra deve essere applicata sul dispositivo illustrato nella figura 1 dell'appendice 1 del presente allegato, secondo la stessa linea d'azione della forza usata per determinare il punto di riferimento del sedile.
- 2.5.7.4. Il rapporto tra i valori effettivi delle accelerazioni di vibrazione sul sedile (a_{wS}) e sul punto di fissaggio del sedile (a_{wB}):
- $$V = \frac{a_{wS}}{a_{wB}}$$
- deve essere determinato nel campo di frequenza da 0,5 a 2,0 Hz, per gradini non superiori a 0,05 Hz.
- 2.5.7.5. Il rapporto misurato deve figurare nel verbale della prova con cifre a due decimali».


Dopo il punto 3.1.3 viene aggiunto il seguente nuovo punto:

- «3.1.4. Il rapporto di cui ai punti 2.5.7.4 e 2.5.7.5 non deve superare il valore 2».

L'appendice 2 viene sostituita dall'appendice seguente:

«Appendice 2

Determinazione delle curve caratteristiche del sistema di sospensione e del campo di regolazione (punto 2.5.1)



L'appendice 3 è così modificata:

- viene soppresso il termine «arbitrario» nel sottotitolo,
- D = distanza dall'inizio della pista normalizzata (metri).

L'appendice 4 viene sostituita dall'appendice seguente:

«Appendice 4

Segnali dei valori teorici per la prova al banco del sedile del conducente di trattori della categoria A, classe I (punto 2.5.3.1.1):

PS = punto di analisi,

a = ampiezza del segnale del valore teorico (in 10^{-4} m),

t = tempo di misurazione (in secondi).

Nel ripetere nella tabella per 701 punti la sequenza dei segnali, i punti 700 e 0 si confondono nel tempo, con ampiezza $a=0$.

PS n.	a 10^{-4} m	t s
0	0 000	0
1	0 089	.
2	0 215	.
.	.	.
.	.	.
.	.	.
699	0 023	.
700	0 000	28,0»

L'appendice 5 viene sostituita dall'appendice seguente:

«Appendice 5

Segnali dei valori teorici per la prova al banco del sedile del conducente di trattori della categoria A, classe II (punto 2.5.3.1.1):

PS = punto di analisi,

a = ampiezza del segnale del valore teorico (in 10^{-4} m),

t = tempo di misurazione (in secondi).

Nel ripetere nella tabella, per 701 punti, la sequenza dei segnali, i punti 700 e 0 si confondono nel tempo, con l'ampiezza $a=0$.

PS n.	a 10^{-4} m	t s
0	0 000	0
1	0 022	.
2	0 089	.
.	.	.
.	.	.
.	.	.
699	0 062	.
700	0 000	28,0»

Il titolo dell'appendice 6 viene modificato come segue:

«**Banco di prova (punto 2.5.3.1): esempio di realizzazione (dimensioni in mm)**».

Le appendici 7, 9 e 10 vengono soppresse.

Le appendici 8 e 11 diventano rispettivamente appendici 7 e 8.

Al punto 11 dell'allegato III è aggiunta la seguente frase:

«I dati devono essere comunicati alle competenti autorità degli altri Stati membri, su loro richiesta esplicita».

La versione inglese dell'allegato IV alla direttiva 78/764/CEE viene modificata come segue:

Il punto 3 viene sostituito dal testo seguente:

«3. Seats intended for tractors with a minimum rear wheel track of not more than 1 150 mm may have the following minimum dimensions with respect to the depth and width of the seat surface:

— depth of seat surface: 300 mm;

— width of seat surface: 400 mm.

This provision is applicable only if the values specified for the depth and the width of the seat surface (i.e. 400 ± 50 mm and at least 450 mm respectively) cannot be adhered to on grounds relating to the construction of the tractor.»

Al punto 4 della versione francese sostituire il termine «annexe I» con «annexe V».

SECONDA DIRETTIVA DELLA COMMISSIONE

del 30 marzo 1983

per l'adeguamento al progresso tecnico degli allegati II, III, IV e V della direttiva 76/768/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici

(83/191/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 76/768/CEE del Consiglio, del 27 luglio 1976, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 82/368/CEE ⁽²⁾, in particolare l'articolo 8, paragrafo 2,

considerando che, sulla base degli studi condotti, possono essere autorizzati le lacche, i pigmenti o i sali di bario, stronzio e zirconio di un numero limitato di coloranti;

considerando che, sulla base delle attuali conoscenze scientifiche, l'uso nei prodotti cosmetici di

metil-6-cumarina può essere autorizzato a determinate condizioni;

considerando che, ai fini della salvaguardia della sanità pubblica, occorre adottare delle disposizioni concernenti il nitrato d'argento;

considerando che, sulla base delle informazioni ricevute, taluni complessi di zirconio possono essere autorizzati, a determinate condizioni, come antisudoriferi;

considerando che negli allegati, in francese ed in italiano, della direttiva 76/768/CEE, sono stati constatati taluni errori tipografici che è opportuno correggere;

considerando che le misure previste dalla presente direttiva sono conformi al parere del comitato per l'adeguamento al progresso tecnico delle direttive volte alla soppressione degli ostacoli tecnici agli scambi nel settore dei prodotti cosmetici,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

⁽¹⁾ GU n. L 262 del 27. 9. 1976, pag. 169.

⁽²⁾ GU n. L 167 del 15. 6. 1982, pag. 1.

Articolo 1

La direttiva 76/768/CEE è modificata come appresso:

1. Nell'allegato II, la descrizione della sostanza n. 46 è sostituita dalla descrizione seguente:

«46. Bario (sali di), esclusi il solfato di bario, il solfuro di bario alle condizioni previste nell'allegato III (parte prima), le lacche, i pigmenti e i sali dei coloranti indicati con il riferimento ⁽⁵⁾ nell'elenco degli allegati III (parte seconda) e IV (parte seconda)».

2. Nell'allegato III, parte prima, è aggiunto:

Numero d'ordine	Sostanze	Restrizioni			Modalità di impiego e avvertenze da indicare obbligatoriamente sull'etichetta
		Campo di applicazione e/o uso	Concentrazione massima autorizzata nel prodotto cosmetico finito	Altre limitazioni e prescrizioni	
a	b	c	d	e	f
«46	Metil-6-cumarina	Prodotti per l'igiene della bocca	0,003 %»		»

3. L'allegato III, parte seconda, è modificato come segue:

— sono soppressi i numeri del color index:

15 630 : 1 (Ba)

15 630 : 3 (Sr)

15 865 : 3 (Sr);

— è soppressa la specificazione tra parentesi al numero 45 170 : 1 (Ba);

— è aggiunto il riferimento ⁽⁵⁾ davanti ai numeri del color index:

12 085 10 316 42 051

15 585 12 075

15 630 15 510

15 850 15 985

15 865 19 140

16 255

45 170

45 370

45 380

45 410

45 430

— è aggiunta in calce la seguente nota:

«⁽⁵⁾ Sono altresì autorizzati le lacche, i pigmenti o i sali di bario, stronzio e zirconio, insolubili, di tali coloranti. Essi debbono superare il test di insolubilità che verrà determinato secondo la procedura di cui all'articolo 8».

4. Nell'allegato IV, parte prima, sono aggiunte le indicazioni seguenti:

Numero d'ordine	Sostanze	Restrizioni			Modalità di impiego e avvertenze da indicare obbligatoriamente sull'etichetta
		Campo di applicazione e/o uso	Concentrazione massima autorizzata nel prodotto cosmetico finito	Altre limitazioni e prescrizioni	
a	b	c	d	e	f
«6	Nitrato d'argento	Unicamente per i prodotti destinati alla colorazione delle ciglia e delle sopracciglia	4 %		<ul style="list-style-type: none"> — Contiene nitrato d'argento — Se il prodotto viene a contatto con gli occhi, sciacquarli immediatamente
7	Idrossicloruro di alluminio e di zirconio idrati $Al_xZr(OH)_yCl_z$ e loro complesso con la glicina	Antisudoriferi	20 % di idrossicloruro di alluminio e di zirconio anidro 5,4 % di zirconio	<ol style="list-style-type: none"> 1. Il rapporto tra il numero di atomi di alluminio e di zirconio deve essere compreso tra 2 e 10 2. Il rapporto tra il numero di atomi di (Al + Zr) e di cloro deve essere compreso tra 0,9 e 2,1 3. Vietato nei generatori aerosol (spray)» 	

5. L'allegato IV, parte seconda, è modificato come segue:

- sono soppressi i numeri del color index:
15 585 : 1 (Ba)
- è aggiunto il riferimento ⁽⁵⁾ davanti al numero del color index : 27 290
- è aggiunta in calce la seguente nota:
«⁽⁵⁾ Sono altresì autorizzati le lacche, i pigmenti o i sali di bario, stronzio e zirconio, insolubili, di tali coloranti. Essi debbono superare il test di insolubilità che verrà determinato secondo la procedura di cui all'articolo 8».

6. L'allegato IV, parte terza, è modificato come segue:

- nell'elenco B, voce «Violetti, bruni, neri, bianchi» il disperse violet 23 è sostituito dal numero 60 724.

7. Nell'allegato V, i testi descrittivi delle sostanze nn. 5 e 6 sono sostituiti dai testi seguenti:

- «5. Stronzio e suoi composti, esclusi il solfuro di stronzio alle condizioni previste nell'allegato III (parte prima), le lacche, i pigmenti o i sali di stronzio dei coloranti che figurano con il riferimento ⁽⁵⁾ nell'allegato III (parte seconda) e nell'allegato IV (parte seconda).
- 6. Zirconio e suoi composti, esclusi i complessi che figurano con il numero d'ordine 7 nell'allegato IV (parte prima), le lacche, i pigmenti o i sali di zirconio dei coloranti che figurano con il riferimento ⁽⁵⁾ nell'allegato III (parte seconda) e nell'allegato IV (parte seconda)».

Articolo 2

1. La versione francese dell'allegato IV, parte prima, della direttiva 76/768/CEE è rettificata come segue:

- nella colonna «d» per la sostanza contrassegnata dal numero d'ordine 4, leggi «35 %» anziché «3,5 %»;
- nella colonna «b» per la sostanza contrassegnata dal numero d'ordine 5, fra virgolette, leggi «Tri-bromsalan» anziché «Tribomsalan».

2. La versione italiana della nota ⁽³⁾ in calce all'allegato III, parte prima, e all'allegato IV, parte seconda, della direttiva 76/768/CEE è rettificata come segue:

- «⁽³⁾ Sono ammessi anche le lacche o i sali di tali coloranti che contengono sostanze non vietate dall'allegato II o non escluse dal campo di applicazione della direttiva in base all'allegato V».

Articolo 3

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 1984. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il 30 marzo 1983.

Per la Commissione

Karl-Heinz NARJES

Membro della Commissione

L'ORDINAMENTO GIURIDICO COMUNITARIO

Jean-Victor LOUIS

Le Comunità europee non sono semplicemente una sede di dibattiti e di negoziati fra Stati. Dalla loro struttura istituzionale, molto più complessa e originale rispetto a quella delle organizzazioni internazionali classiche, scaturisce un'abbondante legislazione che, nella maggior parte dei casi, può essere invocata direttamente dinanzi ai giudici nazionali. La Corte di giustizia delle tre Comunità vede accrescersi di anno in anno la mole del proprio lavoro onde fornire alle giurisdizioni degli Stati membri i chiarimenti necessari all'interpretazione del diritto comunitario e compone le controversie fra istituzioni e privati o fra istituzioni e Stati membri. Le Comunità costituiscono insomma un ordinamento giuridico unico e fortemente strutturato, la cui penetrazione nella realtà economica e sociale degli Stati membri è ogni giorno maggiore, ma che continua ad essere assai poco nota.

«L'ordinamento giuridico comunitario», del Prof. Jean-Victor Louis dell'Université libre de Bruxelles, pubblicato dalla Commissione delle Comunità europee, consentirà di familiarizzarsi rapidamente con le principali caratteristiche della costruzione comunitaria. Il linguaggio è accessibile anche al profano del diritto, ma la precisione delle informazioni e lo spirito critico fanno di quest'opera uno strumento utile anche ai giuristi.

Jean-Victor Louis — Nato il 1° gennaio 1938 — «Agrégé» di diritto delle genti all'Università di Bruxelles (ULB) nel 1969 — Professore ordinario di diritto comunitario all'ULB — Già direttore e direttore per la ricerca dell'Istituto di studi europei (ULB) — Direttore dei «Cahiers de droit européen» — Consigliere presso il servizio giuridico della Banque Nationale de Belgique — Autore de «Les règlements de la Communauté économique européenne» e coautore, sotto la direzione di Jacques Mégret, di «Le droit de la Communauté économique européenne» (in corso di pubblicazione).

Pubblicato in: danese, francese, greco, inglese, italiano, olandese, portoghese, spagnolo, tedesco.

ISBN 92-825-1055-7

N. di catalogo: CB-28-79-407-IT-C

Prezzi al pubblico nel Lussemburgo, IVA esclusa: ECU 3,70; BFR 150; LIT 4 000.

Distribuito in Italia da Edizioni Calderini, Bologna, 31, Emilia Levante.

UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE
Boîte postale 1003, L-2985 Luxembourg

